



Provincia di Foggia

C.F. e P. IVA: 00374200715

Avvocatura Provinciale

Avv. Nicola Martino

martino.nicola@avvocatifoggia.legalmail.it

Tel. 0881791807 – fax 0881 315807

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sede di Roma

RICORSO

nell'interesse della **Provincia di Foggia**, P. IVA 00374200715, in persona del Presidente p.t. e legale rappr.te, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Martino (cod. fisc. MRTNCL56A11H926O), per mandato su foglio separato

ricorrente

contro

Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma presso i cui uffici è domiciliato in via dei Portoghesi n. 12

resistente

nonché contro

Comune di Taranto, in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la carica in Taranto, Piazza Municipio n. 1

resistente e contro interessato

Per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari

- *della comunicazione di non ammissione alla graduatoria definitiva del 22.06.2022, trasmessa a mezzo pec dal Ministero dell'Istruzione, Unità di Missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze ed ambienti per l'apprendimento” 2014-2020, avente a d oggetto: “Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze ed ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 – “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”;*
- *della graduatoria definitiva di cui all'Allegato 3: AVVISO 18786 del 28/06/2021 - Edilizia - Palestre, Aree di Gioco, Impianti Sportivi, Mense;*
- *nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto che possa interpretarsi come ostativo alla ricorrente Provincia di Foggia.*

FATTO

Il Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il Sistema Educativo - di Istruzione e di Formazione pubblicava l'Avviso AOODGEFID n. 18786 del 28 giugno 2021 per: “*L'adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento*”, tutto ciò in attuazione dell'obiettivo specifico 10.7 – azione 10.7.1 - “*Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici*” Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Il Presidente della Provincia di Foggia, dott. Nicola Gatta, al fine di accedere ai sopra citati finanziamenti, presentava il 30.07.2021, sul portale dedicato, la candidatura della Provincia di Foggia per l'accesso ai finanziamenti per i seguenti interventi:

1. I.I.S.S. “Pietro Giannone” di San Marco in Lamis. CUP F35F21001430006, Codice Edificio 0710472291;

2. Istituto Tecnico “Altamura- Da Vinci”, sede Istituto "Da Vinci" sito in Foggia, Via Imperiale n. 50. CUP F75F21001800006, Codice Edificio 0710240481;
3. Istruzione Secondaria Superiore “Giannone - Masi” di Foggia – plesso Masi Via Strampelli n. 2. CUP F75F21001810006, Codice edificio 0710240961;
4. Liceo Artistico “Lanza – Perugini” Foggia, CUP F75F21001820006, Codice edificio 0710240963.

La candidatura in parola si era resa possibile in quanto l’Ente, così come richiesto dall’Avviso (art.4), era in possesso, per i singoli citati interventi, di distinti progetti di fattibilità tecnico-economica.

Detti progetti, ai fini della partecipazione all’Avviso del 28 giugno 2021 e giusta delega conferita dal Presidente con nota prot. n. 39334 del 30.07.2021, sono stati approvati dal Dirigente del Settore Edilizia Scolastica Immobili Energie Alternative dell’Ente, con determinazioni nn. 1122, 1123, 1124 e 1125 del 30.07.2021.

La candidatura veniva regolarmente presentata il 30.07.2021, con *Template* a firma del Presidente della Provincia di Foggia sul portale del Ministero dell’Istruzione e acquisite al protocollo con i nn. 25087-25088-25089-25090 sullo stesso portale, in data 3.08.2021.

Il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione Generale per i Fondi Strutturali per l’Istruzione, l’Edilizia Scolastica e la Scuola, con proprio Decreto Direttoriale n. 246 del 13.08.2021 approvava la graduatoria provvisoria dei progetti beneficiari, all’interno della quale risultavano inseriti tutti e quattro gli interventi proposti dalla Provincia di Foggia.

La qualità delle proposte progettuali per le quali si chiedeva il finanziamento, era testimoniata dalle posizioni ad esse attribuite nella citata graduatoria, che contava n. 243 posizioni; in particolare due progetti risultavano collocati al 2° e 3° posto, mentre il terzo al 47° e, infine, il quarto al 51° posto.

Il successivo 11.10.2021, l’Ufficio competente del Ministero dell’Istruzione chiedeva integrazioni e chiarimenti all’Ente, a mezzo mail, del seguente tenore: *“L’avviso al comma 9 dell’art. 4, prevede che il provvedimento di approvazione del progetto debba essere caricato a sistema al momento della presentazione della richiesta di finanziamento. Pertanto, in considerazione che il documento presentato risulta diverso da quello previsto dall’avviso si invita Codesto Ente a integrare la candidatura con il suddetto provvedimento”*.

La Provincia di Foggia, sempre tramite mail del giorno 20.10.2021, comunicava al predetto Ministero che: *“...all’epoca della candidatura, furono caricate le determinazioni di approvazione progetti come previsto dal comma 9 art. 4*

dell'Avviso di cui all'oggetto. Da un controllo infatti risultano perfettamente caricate le determinazioni di cui sopra. Pertanto si chiedono eventuali altre delucidazioni in merito. Sicuri di celere riscontro si saluta cordialmente”.

Alla richiesta formulata dalla Provincia di Foggia di eventuali altre delucidazioni in merito alle integrazioni e chiarimenti, il Ministero non riteneva di porre in essere alcun riscontro, ragion per cui la Provincia di Foggia onde scongiurare ogni rischio di esclusione in relazione alla procedura attivata, caricava a sistema nuovamente le determinazioni dirigenziali di approvazione dei progetti sopra specificati.

La graduatoria definitiva veniva poi pubblicata quasi un anno dopo e precisamente il 22.06.2022 ma, in maniera sorprendente e del tutto inaspettata, al suo interno non risultavano più inseriti i quattro interventi proposti dalla Provincia di Foggia.

Lo stesso giorno il predetto Ministero comunicava formalmente che i quattro interventi proposti dalla Provincia di Foggia non erano stati ammessi al finanziamento sulla base della seguente motivazione: *“All’esito dell’istruttoria sulla verifica del possesso dei requisiti minimi di ammissione è emerso che i progetti di fattibilità tecnico economica sono stati approvati con determinazione del Responsabile del Settore edilizia scolastica, immobili, energie alternative... ..in particolare, si rileva, che le determinazioni del Responsabile di Settore non costituiscono approvazione da parte dell’organo competente come richiesto dall’art. 4, comma 9, dell’avviso pubblico... ..gli interventi con CUP F75F21001810006, F75F21001820006, F75F21001800006, F35F21001430006 inseriti in graduatoria provvisoria ma solo subordinatamente alla verifica dei requisiti di ammissione e della documentazione prodotta, non sono ammissibili a finanziamento nell’ambito della procedura in questione ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’avviso pubblico”.*

Ad una lettura della sopra citata nota emergerebbero, sia pure non chiariti, due motivi di non ammissibilità dei progetti proposti.

Il primo riguarderebbe l’approvazione dei progetti effettuata con determinazione dirigenziale che, secondo l’avversa prospettazione, non costituirebbero approvazione da parte dell’Organo competente.

Il secondo, invece, fa riferimento ad una non ammissibilità ai sensi dell’art. 3, comma 4 dell’avviso pubblico.

Per quanto riguarda la prima contestazione l’Ente Provincia di Foggia, come dimostrerà nella parte in diritto, ha scrupolosamente rispettato le modalità previste nell’avviso pubblico.

Per la seconda contestazione, questa difesa evidenzia sin da ora che nell’art. 3 dell’avviso pubblico non esiste alcun comma 4, per cui appare lapalissianamente

che la non ammissione delle proposte progettuali è stata decretata in carenza assoluta di motivazione.

DIRITTO

Violazione dei principi di legalità, tassatività, tipicità, nominatività, trasparenza, buon andamento, imparzialità, certezza e ragionevolezza dell'operato della pubblica amministrazione – violazione dell'art. 97 Cost. – violazione dell'art. 1, comma 2 bis della L. n. 241/1990 – violazione dell'art. 3, comma 1, L. n. 241/1990 – violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990 - eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto, illogicità, arbitrarietà, contraddittorietà, ingiustizia manifesta – eccesso di potere per sviamento di potere.

In relazione all'individuazione dell'organo competente all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica-economica, occorre precisare che l'art. 4, comma 9 dell'Avviso pubblico n. 18786 del 28 giugno 2021 prevede che :*“L'Ente locale che intende presentare le candidature deve essere in possesso di almeno un progetto di fattibilità tecnica-economica, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. Tale progetto deve essere approvato da parte dell'organo competente dell'Ente prima della presentazione della candidatura e il relativo provvedimento di approvazione deve essere caricato a sistema al momento della presentazione della richiesta di finanziamento”*.

Il richiamato art. 23 del decreto legislativo n. 50/2016, al comma 5, dispone che: *“Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire”*.

L'avviso predetto non specificava l'organo competente all'approvazione del progetto da candidare alla selezione (invero neanche la disposizione normativa reca tale specifica), ragion per cui la Provincia di Foggia ha ritenuto essere conforme alle prescrizioni, ai fini della partecipazione alla selezione, l'approvazione di detti progetti con determinazione dirigenziale, sulla base, per quanto si preciserà in seguito, di un rapporto di stretto coordinamento con il Presidente.

In una procedura ad evidenza pubblica risulta essenziale che i potenziali partecipanti siano posti in condizione di conoscere, nel dettaglio, tutti gli elementi che incidono sul buon esito dell'istanza di partecipazione che andranno a presentare.

L'inesattezza o l'equivocità delle clausole del bando, violano detto pacifico principio influenzando, inoltre, sulla *par condicio* tra i concorrenti.

Come già sopra evidenziato, l'Avviso pubblico in parola, finalizzato alla selezione di candidature ai fini dell'assegnazione di contributi finanziari *“per l'adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento”*, non prevedeva alcuna esclusione in relazione alla competenza dirigenziale per l'approvazione delle proposte progettuali come, invece, espressamente e chiaramente decretato unicamente nel provvedimento di non ammissione alla graduatoria definitiva (*“le determinazioni del Responsabile di Settore non costituiscono approvazione da parte dell'organo competente come richiesto dall'art. 4, comma 9, dell'avviso pubblico”*).

Di tale previsione non vi è alcuna contezza nell'Avviso, ma è stata esplicitata soltanto nel provvedimento finale di comunicazione di non ammissibilità al finanziamento.

Infatti, l'art.11 dell'Avviso così recitava:

Si precisa che saranno considerate ammissibili esclusivamente le candidature:

- *presentate dagli Enti locali delle Regioni cui l'Avviso è rivolto;*
- *presentate entro i termini stabiliti all'art. 6 del presente Avviso;*
- *compilate nella totalità delle sezioni presenti nell'area dedicata in piattaforma informativa “Gestione interventi” e inoltrate con firma digitale secondo le modalità di cui all'art. 6;*
- *di importo richiesto non superiore al massimale previsto all'art. 4 del presente Avviso per ciascuna tipologia di intervento;*
- *riferite a edifici scolastici inseriti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica al momento della presentazione della candidatura;*
- *che rispettino i criteri di sostenibilità energetica e ambientale di cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*

E' principio noto che le clausole di esclusione nelle procedure dalle gare pubbliche sono tipiche e di stretta interpretazione, non suscettibili di estensione analogica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 11 febbraio 2013, n. 768; nello stesso senso: Sez. V, 21 giugno 2016, n. 2722, Sez. V, 13 maggio 2014, n. 2448 e Sez. V, 21 febbraio 2013, n. 1061 – tassatività delle cause di esclusione).

E' questo un principio certamente applicabile anche nel procedimento di selezione di cui all'Avviso pubblico oggetto del presente giudizio.

Il principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara è sancito nel comma 8 dell'articolo 83 del d.lgs. n. 50 del 2016, che – in continuità con il previgente comma 1-bis dell'articolo 46 del d.lgs. n. 163 del 2006 – ha di fatto codificato l'orientamento

sostanzialista invalso nella giurisprudenza amministrativa che, in maniera costante, si è preoccupata di evitare la possibile esclusione da una selezione non a causa della mancanza dei requisiti di partecipazione, ma a causa del mancato rispetto di adempimenti solo documentali o formali o privi, comunque, di una base normativa espressa.

Allo stesso modo, risulta principio applicabile anche nei rapporti tra pubbliche amministrazioni il dovere di soccorso istruttorio, previsto nell'ambito della disciplina generale del procedimento amministrativo dall'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990.

Del resto, il principio di leale collaborazione, riconosciuto al livello costituzionale dall'articolo 97, comma 2 e sancito anche dall'art. 1, comma 2 bis, L. 241/90, non solo regola i rapporti tra il singolo cittadino e la pubblica amministrazione ma deve essere inteso come un principio generale che sancisce una leale collaborazione all'interno del procedimento amministrativo.

Pertanto, tale principio non solo interessa i rapporti tra il singolo cittadino e la P.A. ma deve valere anche nei rapporti tra le singole amministrazioni pubbliche, nel caso in cui una rivesta la posizione di richiedente, cioè aspirante ad un beneficio erogato da altra amministrazione (cfr. T.A.R. Napoli, sez. III, 25 gennaio 2022, n. 480).

Il provvedimento di non ammissibilità al finanziamento decretato dal Ministero si pone in frontale contrasto con le citate consolidate coordinate ermeneutiche, rispetto alle quali risulta viziato da un'istruttoria per lo meno incompleta e con un'evidente carenza di motivazione nonché di eccesso di potere.

La perfetta buona fede di questo Ente ed il relativo affidamento generatosi circa la conformità del proprio operato alle prescrizioni del bando è testimoniato anche dallo scambio di mail tra l'Ufficio competente del Ministero ed il Dirigente provinciale.

Infatti l'11.10.2021 il Ministero chiedeva, a mezzo posta elettronica avente ad oggetto "*Osservazioni relative all'atto approvativo*", integrazioni al Dirigente provinciale del seguente tenore: "*L'avviso al comma 9 dell'art. 4, prevede che il provvedimento di approvazione del progetto debba essere caricato a sistema al momento della presentazione della richiesta di finanziamento. Pertanto, in considerazione che il documento presentato risulta diverso da quello previsto dall'avviso si invita Codesto Ente a integrare la candidatura con il suddetto provvedimento*".

A tale non chiara o comunque non precisa richiesta, questa Provincia di Foggia dava immediato riscontro in data 20.10.2021 specificando che le determinazioni erano state caricate nel sistema seguendo le prescrizioni dell'avviso e chiedendo, ove fosse necessario, altre delucidazioni in merito.

Tuttavia, dal Ministero non pervenivano le richieste delucidazioni e, nell'ottica di evitare qualsiasi ostacolo all'ammissione al finanziamento dei progetti proposti, la Provincia di Foggia provvedeva a caricare nuovamente le determinazioni dirigenziali di approvazione dei Progetti.

È di solare evidenza che, se il Ministero avesse riportato nella prima mail dell'11.10.2021 od in un successivo riscontro alla richiesta dell'Ente di delucidazioni quanto statuito nel provvedimento di esclusione, ebbene, la Provincia di Foggia ben avrebbe potuto chiarire il proprio operato e, al limite, far riassumere gli atti dal Presidente "nella forma della deliberazione".

Peraltro, è prassi negli Enti locali che lo studio di fattibilità di un'opera pubblica venga approvato in linea tecnica dall'organo dirigenziale, ai soli fini del suo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici.

La competenza dirigenziale di cui all'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., non è esclusa per atti gestionali anche a contenuto discrezionale (la norma, peraltro, stabilisce che ai dirigenti sono attribuite *"in particolare"* le funzioni elencate, lasciando chiaramente intendere che tale elencazione può essere integrata ed ampliata).

All'organo politico spetterà comunque l'approvazione del programma e dell'elenco annuale dei lavori pubblici definitivo, quale di atto di programmazione e di indirizzo (il programma delle opere pubbliche e il piano di acquisizione dei beni e servizi entrano nello schema di DUP che la Giunta presenta al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno – art. 42 comma 2 lett. b e art. 151 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.). Nelle determine dirigenziali che qui interessano, prive di riflesso contabile immediato per l'Ente, si dà espressamente atto che gli studi di fattibilità venivano approvati in funzione della partecipazione all'avviso (*"il progetto di fattibilità, sarà candidato entro il 5 agosto 2021 attraverso il portale del MIUR e secondo quanto previsto nell'avviso AOODGEFID n. 18786 del 28 giugno 2021 del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e Formazione"*) e, ad avvenuto finanziamento, per l'inserimento degli stessi nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 42, comma 2 – lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 (*di demandare al Settore Finanziario, dopo avvenuta comunicazione da parte del Ministero del finanziamento ottenuto, l'iscrizione nel bilancio di previsione dello stanziamento riguardanti l'ammontare complessivo della spesa da realizzare, ... che sarà inserito integrando il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 42, comma 2 – lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000*).

Ma vi è di più.

Se a fondamento del provvedimento di non ammissione, comunque decretato al di fuori delle tassative previsioni dell'Avviso, vi fosse la convinzione che l'art. 23 citato, in particolare l'inciso in esso contenuto *“definisce il quadro delle esigenze da soddisfare”*, faccia rientrare l'approvazione di tale livello di progettazione tra gli indirizzi politico - amministrativi e nella competenza residuale dell'organo collegiale (Giunta), ebbene, nel caso specifico, l'espressione di tale indirizzo è pienamente avvenuto da parte di detto organo.

E' noto che, con la legge n. 56/2014, di riforma delle Province, meglio nota come legge Delrio, si è operata la soppressione della Giunta, decretando il passaggio del potere in capo al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'ente.

Conseguentemente, l'art. 29 dello Statuto della Provincia di Foggia, rubricato *“Attribuzioni del Presidente”* espressamente prevede che: *“In ogni atto e testo normativo che sia vigente a seguito dell'approvazione del presente statuto, l'espressione <giunta provinciale> e l'esercizio dei relativi poteri devono intendersi riferite al Presidente della Provincia, che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente”*.

Nel caso di specie, quindi, i contenuti dei progetti di fattibilità, sono stati approvati dal Presidente che, a tal fine e come si legge nelle singole determinazioni richiamate, ha delegato il dirigente alle candidature degli interventi, giusta nota prot. 39334 del 30.07.2021.

A questo punto occorre aggiungere che in data 30.07.2021 le candidature degli interventi di cui sopra, sono state presentate con *Template* a firma del Presidente della Provincia di Foggia, dott. Nicola Gatta, sul portale del Ministero dell'Istruzione.

In definitiva, l'organo esecutivo dell'Ente, ha approvato l'intervento e l'organo dirigenziale ha agito sulla base degli indirizzi presidenziali, cioè, sulla base degli indirizzi dell'organo esecutivo.

Nel medesimo provvedimento di non ammissibilità al finanziamento, inoltre, si legge addirittura che: *“Con nota dell'11.10.2021 codesto Ente è stato invitato a fornire chiarimenti rispetto alle candidature. A tal proposito, si rileva che la documentazione prodotta non ha consentito di riscontrare le osservazioni sopra formulate”*.

Nella realtà e come spiegato nella descrizione dei fatti, questo Ente aveva dato riscontro alla mail citata ed aveva chiesto ulteriori chiarimenti e delucidazioni, mai riscontrate dal Ministero.

L'esclusione dall'ammissione al finanziamento è frutto della violazione di un principio basilare dell'azione amministrativa che è quello della leale collaborazione fra Enti

pubblici ed ha, come effetto, l'esclusione dalla selezione di progettualità di assoluto valore tecnico, come testimoniato dall'esito della graduatoria provvisoria.

Nel caso di specie, il Ministero avrebbe dovuto informare questa Amministrazione che l'invito all'integrazione della candidatura riguardava gli atti di approvazione dei documenti tecnici, consentendo all'Ente di chiarire o di riapprovare detti atti secondo le indicazioni che il Ministero avrebbe dato tramite una interlocuzione chiara, finalizzata a favorire e non ad ostacolare, come oggettivamente accaduto, la partecipazione alla procedura di selezione, vista anche la qualità, come detto, delle proposte progettuali.

Con riguardo all'oscuro secondo motivo di esclusione, questa difesa come già detto in precedenza, si limita ad osservare che il richiamato comma 4 dell'art. 3 dell'avviso pubblico è inesistente, ragion per cui anche questo motivo di esclusione è del tutto illegittimo ed in ogni caso inconferente rispetto alla fattispecie.

In conclusione la Provincia di Foggia risulta danneggiata dalla comunicazione impugnata e dalla conseguente graduatoria definitiva dei progetti ammessi, non potendo accedere a finanziamenti per i quali ha presentato regolare istanza di accesso.

Istanza cautelare di sospensione della comunicazione impugnata

Per le suesposte argomentazioni attraverso le quali questa difesa ritiene di aver dimostrato la fondatezza delle censure proposte e, dunque, l'illegittimità della comunicazione di non ammissione al finanziamento dei progetti proposti dalla Provincia di Foggia, nella vicenda che interessa è presente il *fumus boni juris*.

Per quanto riguarda invece il grave ed irreparabile danno esso è altrettanto presente per la semplice ragione che i finanziamenti concessi dal Ministero vengono erogati fino alla concorrenza delle somme a disposizione.

Pertanto, una volta liquidate le somme in favore degli Enti di cui alla graduatoria definitiva, diverrebbe oltremodo difficile se non impossibile ottenere il bene della vita a cui aspira questa Provincia di Foggia in presenza di somme ormai non più disponibili perché affidate ad altri Enti.

Pare, quindi, opportuno che Codesto Ecc.mo TAR voglia sospendere l'efficacia della comunicazione impugnata ed allegata graduatoria finale ove non preferisca pronunciare una sentenza in forma semplificata, con ciò definendo il giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 74 del c.p.a..

Per tutti i suesposti motivi, la Provincia di Foggia, come rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma,

Voglia

in limine litis: sospendere l'efficacia della comunicazione di non ammissione alla graduatoria definitiva del Ministero dell'Istruzione, Unità di Missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze ed ambienti per l'apprendimento” 2014-2020, comunicata tramite PEC del 22.06.2022; salvo che Codesto Ecc.mo TAR non preferisca pronunciare una sentenza in forma semplificata, con ciò definendo il giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 74 del c.p.a.;

nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità della comunicazione di non ammissione alla graduatoria definitiva come sopra emarginata;

accertare e dichiarare l'illegittimità di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso, che possa interpretarsi come ostativo alla ricorrente, ivi compresa la graduatoria finale delle istanze ammesse al finanziamento.

Con ogni conseguenza di legge anche relativamente a spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia) si dichiara che la presente controversia sconta il pagamento del contributo unificato nella misura di € 650,00.

Salvis Iuribus

Foggia – Roma, 26.07.2022

Avv. Nicola MARTINO